

Ascom - Confcommercio Imprese per l'Italia Treviso

STATUTO
05.12.2022



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

TREVISO



Statuto Ascom-Confcommercio Treviso
approvato dall'Assemblea straordinaria del 5.12.2022

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1
DENOMINAZIONE

1. È costituita l'Associazione territoriale autonoma fra operatori imprenditoriali e professionali denominata "Ascom - Confcommercio Imprese per l'Italia di Treviso", di seguito denominata in breve "Ascom Treviso" o "l'Associazione".

ART. 2
APPARTENENZA AL SISTEMA CONFEDERALE

1. Ascom Treviso appartiene, attraverso l'adesione a "Confcommercio - Imprese per l'Italia Unione Provinciale di Treviso" denominata in breve Unione, della quale è socio fondatore, alla Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia" ovvero "Confederazione".
2. Ascom Treviso accetta e rispetta integralmente lo Statuto dell'Unione, lo Statuto ed il Codice Etico di Confcommercio Imprese per l'Italia, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi dell'Unione e confederali, rappresentando in via esclusiva la Confederazione nel proprio territorio di riferimento.
3. Ascom Treviso conformemente a quanto previsto nello Statuto di Unione e di Confcommercio – Imprese per l'Italia, utilizza la denominazione ed il logo da quest'ultima definito, accettando le norme previste dall'art. 25, comma 1, lett. h) dello Statuto dell'Unione e dall'art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, dando atto che essi sono di proprietà di Confcommercio – Imprese per l'Italia e che la loro adozione e utilizzazione sono riservate alle sole associazioni aderenti al Sistema Confederale e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo e al Sistema Confederale.
4. Ascom Treviso si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

ART. 3
AMBITI DI RAPPRESENTANZA

1. Ascom Treviso costituisce - con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio - il sistema di rappresentanza delle imprese, delle attività professionali e dei lavori autonomi che operano nell'ambito territoriale di competenza di Ascom Treviso e che si riconoscono - in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica - nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti in genere.

ART. 4
AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA

1. Ascom Treviso rappresenta in via esclusiva, attraverso l'adesione a "Confcommercio - Imprese per l'Italia Unione Provinciale di Treviso", la Confcommercio – Imprese per l'Italia nei territori di

propria competenza e precisamente nei Comuni appartenenti alle seguenti Delegazioni zonali:
TREVISO: Treviso, Breda di Piave, Carbonera, Istrana, Maserada sul Piave, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Quinto di Treviso, Spresiano e Villorba;

MOGLIANO: Mogliano Veneto, Casale sul Sile, Casier, Monastier, Preganziol, Roncade, Silea, Zero Branco; Zenson di Piave e San Biagio di Callalta;

ASOLO: Asolo, Altivole, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Fonte, Maser, Monfumo, Pieve del Grappa, Possagno e San Zenone degli Ezzelini;

CONEGLIANO: Conegliano, Codognè, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, San Fior, Santa Lucia di Piave, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Sernaglia della Battaglia, Susegana e Vazzola;

MONTEBELLUNA: Montebelluna, Arcade, Caerano di San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, Pederobba, Trevignano e Volpago del Montello;

VALDOBBIADENE: Valdobbiadene, Farra di Soligo, Moriago della Battaglia, Segusino e Vidor.

2. Ascom Treviso può promuovere, costituire o aderire ad Enti, Associazioni, Fondazioni o Società di qualunque forma giuridica allo scopo di perseguire i propri scopi e funzioni statutarie, purché tali organismi abbiano scopi in armonia con quelli del presente Statuto, dello Statuto dell'Unione di Treviso e di Confcommercio – Imprese per l'Italia.

ART. 5

SEDE E DURATA

1. Ascom Treviso ha sede legale in Treviso. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 6

AUTONOMIA ASSOCIATIVA

1. Ascom Treviso è un'associazione volontaria, senza fini di lucro, democratica, pluralista, libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

ART. 7

PRINCIPI E VALORI ISPIRATORI

1. Ascom Treviso si riconosce, parimenti a quanto previsto dallo Statuto di "Confcommercio – Imprese per l'Italia", nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo. In tal spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

a) la libertà associativa, come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;

2. il pluralismo delle forme d'impresa, quale conseguenza della libertà politica ed economica e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;

3. la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini di uno sviluppo equo, integrato e sostenibile;

4. l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità organizzata e non;

5. la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che il Sistema Confederale propugna nel Paese;

6. lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;

7. la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale per dare concretezza ai valori ispiratori della Federazione;

8. la solidarietà all'interno della federazione e nei confronti degli associati, come carattere primario della sua natura associativa;

9. l'europeismo, quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

ART. 8 CODICE ETICO

1. Ascom Treviso accetta, rispetta ed adotta il Codice Etico di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", facendolo parte integrante del presente Statuto.
2. Il Codice Etico ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema federale provinciale.

ART. 9 SCOPI

1. Ascom Treviso ha per scopi, similmente a quanto previsto negli Statuti dell'Unione e di "Confcommercio-Imprese per l'Italia":
 - a) la promozione dei principi e dei valori che ne ispirano l'azione;
 - b) la tutela e la rappresentanza delle imprese, delle attività professionali, dei lavoratori autonomi, anche usciti dall'attività per motivi di anzianità o vecchiaia, che operano nell'ambito territoriale di riferimento. La tutela e la rappresentanza dei soci e degli associati a livello territoriale si attua, anche attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, amministrazioni, gli enti e con ogni altra Organizzazione di carattere politico, economico, sociale e sindacale. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e rappresentanza, Ascom Treviso è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli dei propri associati;
 - c) la valorizzazione degli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi, anche usciti dall'attività per motivi di anzianità o vecchiaia, che operano nell'ambito territoriale di competenza e che si riconoscono nel sistema; il riconoscimento del loro ruolo economico e sociale, in particolare tramite l'impegno costante per la crescita del sistema associativo;
 - d) l'organizzazione e l'erogazione di ogni servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese e agli imprenditori, ai lavoratori autonomi, anche usciti dall'attività per motivi di anzianità o vecchiaia che aderiscono al sistema confederale ed operano nell'ambito territoriale di competenza, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
 - e) l'attivazione di servizi rivolti alla persona, con particolare riferimento ai propri ambiti di rappresentanza;
 - f) la promozione, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali, sindacali e culturali a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale, di forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
 - g) l'unità organizzativa e di tutela sindacale, attraverso il doppio inquadramento degli associati nell'associazione territoriale competente e nell'associazione sindacale di categoria.
2. Ascom Treviso può promuovere, costituire o aderire ad enti, associazioni, fondazioni o società di qualunque forma giuridica allo scopo di perseguire i propri scopi e funzioni statutarie, e purché tali Organismi abbiano scopi in armonia con quelli del presente Statuto, dello Statuto dell'Unione e dello Statuto Confederale.
3. Ascom Treviso stabilisce e mantiene rapporti di reciproca collaborazione con le Associazioni territoriali che compongono l'Unione, per la migliore utilizzazione e pianificazione del lavoro comune, con il fine di rendere più efficace e rapido il conseguimento degli scopi sociali nelle questioni di interesse generale.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

ART. 10 SOCI

1. Può essere Socio di Ascom Treviso ogni Impresa, Imprenditore, Professionista, Lavoratore Autonomo, anche uscito dall'attività per anzianità o vecchiaia, Associazione, Consorzio e/o altro ente pubblico o privato, rete d'impresa, che:
 - a) condivide e rispetti il presente Statuto nonché lo Statuto di Confcommercio – Imprese per l'Italia Unione Provinciale di Treviso e lo Statuto ed il Codice Etico di Confcommercio – Imprese per l'Italia;
 - b) contribuisca, con le quote associative e con la partecipazione attiva, alla vita e allo sviluppo del Sistema Federale a livello provinciale e territoriale.
2. Ciascun Socio ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito dal presente Statuto e dallo Statuto Confederale.
3. Ciascun Socio, che entra a far parte di Ascom Treviso, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto, dallo Statuto dell'Unione e dallo Statuto confederale, con particolare riferimento, riguardo a quest'ultimo, a quanto previsto all'art. 9.
4. I Soci che non siano in regola con il versamento dei contributi associativi e che comunque si trovino in posizione debitoria verso Ascom Treviso e/o verso le sue controllate e/o collegate non possono essere eletti né esercitare i rispettivi diritti associativi, ivi compreso il diritto di partecipare all'Assemblea dell'Associazione.
5. I Soci non possono, sotto pena di esclusione, far parte contemporaneamente di altre associazioni, enti, organizzazioni costituiti per gli stessi scopi, né di altri organismi che abbiano interessi e scopi in contrasto con quelli di Ascom Treviso.
6. Le Associazioni, Consorzi e/o altro ente pubblico o privato, rete d'impresa, possono essere Soci di Ascom Treviso purché abbiano finalità in armonia con quelle dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisce condizioni e modalità di adesione.
7. I Soci sono tenuti al rispetto del presente Statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli Organi Associativi.

ART. 11 DELEGAZIONE COMUNALE

1. Per la trattazione di problemi di carattere locale e per i rapporti con l'Autorità Comunale, anche in relazione alla normativa sugli statuti comunali, in ogni comune del territorio di competenza è istituita una Delegazione Comunale alla quale fanno capo tutti gli Associati del comune stesso.
2. Organo della Delegazione Comunale è l'Assemblea dei Soci del Comune che:
 - elegge tra gli stessi un rappresentante denominato Fiduciario Comunale;
 - elegge un numero di Delegati all'Assemblea in ragione di uno ogni 75 soci o frazione dei 75 superiore a 50;
3. Il Fiduciario Comunale dura in carica cinque anni e può essere rieletto.
4. Il Consiglio Direttivo può deliberare che le votazioni per la nomina dei Delegati all'Assemblea vengano effettuate per corrispondenza, fissandone modalità e termini.

ART. 12 DELEGAZIONI ZONALI

1. Per la trattazione dei problemi di carattere locale sono istituite le Delegazioni Zonali di Aolo, Conegliano, Mogliano Veneto, Montebelluna, Treviso e Valdobbiadene; a dette Delegazioni fanno

capo tutti gli iscritti del rispettivo territorio, come individuato all'art. 4 dello Statuto.

2. Le Delegazioni Zonali composte dai Fiduciari Comunali della zona eleggono tra loro il Presidente della Delegazione zonale ed un Vice Presidente.

3. Altre Delegazioni possono essere istituite su delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 13

DOPPIO INQUADRAMENTO

1. L'adesione dell'impresa, dell'imprenditore, del professionista, del lavoratore autonomo dell'Associazione, del Consorzio e/o di altro ente pubblico o privato e/o della rete d'impresa al sistema federale comporta l'inquadramento dell'associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica. L'adesione dell'associato all'associazione costituente territorialmente competente comporta pertanto, l'automatica e contestuale adesione all'associazione sindacale di categoria e viceversa.

2. Nei casi in cui l'appartenenza ad un sindacato di categoria o gruppo, comporti il pagamento di una quota associativa aggiuntiva, è fatto obbligo all'Associazione di tenere separata contabilità relativamente alle entrate e di versare la quota di competenza alla relativa categoria.

3. Alla Giunta Esecutiva spetta il compito di dirimere eventuali controversie organizzative connesse al doppio inquadramento. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale e settoriale degli associati, Ascom Treviso promuove conseguenti protocolli d'intesa con i diversi livelli interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale, preventivamente verificati con l'Unione di Treviso.

ART. 14

ADESIONE DEGLI ASSOCIATI

1. Può entrare a far parte dell'Ascom Treviso ogni impresa, imprenditore, professionista, lavoratore autonomo, anche uscito dall'attività per anzianità o vecchiaia, Associazione, Consorzio e/o altro ente pubblico o privato e/o rete d'impres.

2. L'adesione attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi di Ascom Treviso, con esplicito riferimento al Collegio dei Proviviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale, nonché dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'Unione, nonché dello Statuto, dei deliberati e del Codice Etico Confederali.

3. Ciascuna impresa, attività professionale o lavoratore autonomo, anche uscito dall'attività per anzianità o vecchiaia, che entra a far parte del sistema, ciascuna Associazione, Consorzio e/o altro ente pubblico o privato e/o rete d'impresa è tenuta al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dallo Statuto del livello cui aderisce, dal presente Statuto, dallo Statuto dell'Unione e dallo Statuto Confederale, con particolare riferimento, riguardo a quest'ultimo, a quanto previsto all'art. 9.

4. Ascom Treviso ha lo scopo ed il compito di rappresentare unitariamente gli interessi delle imprese associate nei confronti delle Autorità locali per le tematiche degli stessi associati a dimensione territoriale riferibile all'ambito di competenza.

ART. 15

ISCRIZIONE

1. Le Ditte per essere iscritte devono presentare domanda di ammissione diretta ad Ascom Treviso, impegnandosi ad accettare le clausole dello Statuto Sociale ed a sottostare alla disciplina associativa.

2. Sull'ammissione decide la Giunta Esecutiva dell'Associazione; se la domanda è respinta il richiedente può proporre ricorso al Comitato dei Proviviri entro trenta giorni dalla notifica del

provvedimento.

3. La domanda si intende in ogni caso accettata se, entro tre mesi dalla sua presentazione, il richiedente non riceva contraria comunicazione.

4. L'iscrizione impegna il Socio, a tutti gli effetti di legge e statutari, per un anno a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di adesione.

5. La medesima si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo recesso da presentare ai sensi del successivo art. 18.

ART. 16 DECADENZA

1. La qualifica di Socio si perde:

a) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione;

b) nel caso di scioglimento e/o cancellazione dal registro delle imprese dell'impresa e/o della società;

c) nel caso di scioglimento dell'Associazione o dell'ente o della rete d'impresa aderente;

d) per esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 18;

e) per esclusione ai sensi del successivo art. 17.

2. La perdita, per qualsiasi causa intervenuta, della qualità di Socio comporta la perdita di ogni diritto e facoltà inerente, anche sul patrimonio sociale.

3. La perdita, per qualsiasi causa intervenuta, della qualità di socio non fa venir meno l'obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi per l'intero anno di prima iscrizione o, in caso di rinnovo, per l'annualità in corso.

ART. 17 ESCLUSIONE

1. L'esclusione dall'Associazione è deliberata per gravi motivi. Costituiscono sempre gravi motivi:

a) la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione;

b) la morosità nel versamento dei contributi associativi, dopo l'invio di una raccomandata o PEC di messa in mora;

c) la violazione dei principi e norme contenute nel presente Statuto e nel Codice Etico di Confcommercio - Imprese per l'Italia;

d) l'adesione ad altre associazioni, enti, organizzazioni costituiti per gli stessi scopi di Ascom Treviso o ad altri organismi che abbiano interessi e scopi in contrasto con quelli di Ascom Treviso.

2. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, su proposta della Giunta Esecutiva o su proposta del Consiglio Direttivo della Categoria alla quale il Socio appartiene, e viene comunicata al Socio a mezzo lettera raccomandata o PEC.

3. Entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, che deciderà entro successivi trenta giorni.

ART. 18 RECESSO DEI SOCI

1. Ogni Socio può esercitare il diritto di recedere da Ascom Treviso a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al Presidente dell'Associazione almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun anno.

2. Il recesso così esercitato avrà efficacia a partire dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

3. L'esercizio del diritto di recesso non esonera il Socio recedente dal rispetto delle obbligazioni precedentemente assunte nei confronti dell'Associazione.

TITOLO III CONTRIBUTI E FUNZIONI

ART. 19
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

1. I Soci sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di Ascom Treviso, dell'Unione e dalle delibere confederali, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi, anche in considerazione della categoria di appartenenza, della dimensione economica e della redditività del settore.
2. I Soci, aventi personale dipendente, sono tenuti inoltre a corrispondere annualmente un contributo di assistenza contrattuale integrativo commisurato al complesso delle retribuzioni denunciate annualmente per il proprio personale dipendente agli Istituti Previdenziali ed assistenziali.
3. I Sindacati di Categoria o di Settore provinciali potranno deliberare, su autorizzazione del Consiglio di Presidenza dell'Unione e per gli associati appartenenti alla categoria o al settore rappresentato, una quota aggiuntiva che andrà riscossa dall'Associazione unitamente alla propria quota associativa.
4. I Soci sono tenuti, infine, a corrispondere eventuali contributi fissati annualmente dall'Unione, da "Confcommercio – Imprese per l'Italia" o dalle Federazioni Nazionali, aderenti a Confcommercio, di riferimento del Socio.
5. La posizione di Socio ed il contributo associativo non possono essere trasferiti ad altro Socio, ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il contributo associativo non è rivalutabile.
6. Il Socio non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 20
CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Eventuali contributi associativi straordinari vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione per fronteggiare particolari situazioni.

ART. 21
FUNZIONI

1. L'Associazione svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) opera nella ricerca, nell'attivazione, nella sperimentazione e nella gestione di iniziative atte a concretizzare gli scopi prefissi nell'interesse dei soggetti associati;
 - b) cura le relazioni con enti locali nell'ambito territoriale di competenza e, in raccordo con l'Unione, con enti regionali, nazionali ed internazionali in armonia con gli scopi e gli ambiti di rappresentanza della "Confcommercio- Imprese per l'Italia";
 - c) sviluppa iniziative atte a diffondere nell'ambito territoriale di competenza la conoscenza delle situazioni, dei problemi e delle prospettive dei propri soci e associati;
 - d) designa e nomina propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, Organismi, commissioni, congressi, convegni e riunioni nelle quali la rappresentanza sia richiesta, ammessa o prevista;
 - e) adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da "Confcommercio- Imprese per l'Italia";
 - f) svolge, attraverso il Collegio dei Probiviri, azione conciliativa tra i soci;
 - g) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
 - h) espleta ogni altro compito che sia ad essa conferito dalle leggi, regolamenti e da disposizioni di Autorità Pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione che non siano in contrasto con il presente Statuto, con lo Statuto dell'Unione e quello di "Confcommercio- Imprese per l'Italia".
 - i) favorisce, d'intesa con l'Unione e gli altri livelli del sistema provinciale, l'attivazione di sinergie, la costituzione ed il funzionamento di articolazioni organizzative comuni.

TITOLO IV
ORGANI ASSOCIATIVI: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 22
ORGANISMI

1. I Soci dell'Associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, sono organizzati:
 - a) in Organismi Territoriali nell'ambito di Ascom Treviso;
 - b) in Organismi di Categoria nell'ambito di "Confcommercio – Imprese per l'Italia Unione Provinciale di Treviso" come risulta dallo statuto in vigore.
2. Gli Organismi Territoriali raggruppano tutti gli iscritti di un determinato territorio (comune, gruppi di comuni, delegazione, mandamento) a prescindere dalla categoria di appartenenza.

ART. 23
COMPOSIZIONE

1. I Componenti degli Organi Associativi Collegiali e Monocratici sono Imprenditori, Professionisti, Lavoratori Autonomi, ovvero collaboratori familiari degli stessi che aderiscono al Sistema Federale ai sensi dell'art. 13 del presente statuto nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società che aderiscono al Sistema, di Associazioni, di Consorzi e/o di altri enti pubblici o privati e di reti d'impresе, purché non promosse, costituite o partecipate dall'Unione o da Ascom Treviso e che siano in regola con il pagamento delle quote associative e la cui impresa sia in corso di attività. Possono ricoprire la carica di Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva, Presidente di Delegazione e Rappresentante di Sezione coloro che siano titolari, soci, collaboratori familiari della impresa in regola con il pagamento delle quote associative e la cui impresa sia in corso di attività.
2. Non possono ricoprire cariche associative coloro che si siano resi responsabili di violazione del presente Statuto, di quello dell'Unione e di quello Confederale, del Codice Etico, di Regolamenti o di Deliberati degli Organi Associativi anche di Ascom Treviso. In particolare, presso l'Unione, presso Ascom Treviso e presso i sindacati provinciali di categoria o di settore i candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico Confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, e non deve essere sottoposta a procedura concorsuale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie all'Organo Associativo di appartenenza il quale, come previsto dal successivo paragrafo 4, potrà deliberare l'eventuale decadenza del candidato dalla carica. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.
3. La perdita dei requisiti previsti ai commi 1 e 2 in capo ai Componenti degli Organi Associativi, Collegiali o Monocratici, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
4. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo Associativo Collegiale di appartenenza alla prima riunione utile; a tale riunione il Componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di Componente di un Organo Monocratico è dichiarata dall'Organo Associativo che lo ha eletto o nominato.
5. La delibera di decadenza è comunicata per iscritto al componente decaduto entro 10 giorni dalla sua adozione. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera, il componente decaduto può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo dell'efficacia della delibera di decadenza.
6. I Componenti degli Organi Associativi Elettivi, Collegiali e Monocratici, sono eletti a scrutinio segreto o palese e non possono delegare altri nelle loro funzioni se non nei limiti di quanto previsto nel presente Statuto.

7. Tutte le cariche sociali sono svolte gratuitamente, salva la possibilità per l'Assemblea di determinare dei compensi o delle indennità a favore dei Componenti degli Organi Associativi.
8. I Componenti degli Organi Statutari, ad eccezione dei Componenti dell'Assemblea, hanno la possibilità, su richiesta, di vedersi riconosciuto un rimborso delle spese vive di viaggio sostenute in dipendenza della convocazione dell'Organo di appartenenza su delibera della Giunta Esecutiva.
9. I medesimi sono inoltre coperti da assicurazione in itinere per infortunio causante morte o invalidità permanente.
10. Tutte le cariche elettive hanno durata quinquennale. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato.
11. È ammessa la rieleggibilità dei Componenti, salvo quanto disposto dall'art. 26 per il presidente dell'Associazione e i Presidenti di Delegazione.
12. Il Componente non elettivo di un Organo Sociale che in corso di esercizio cessa di ricoprire per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa la carica in forza della quale ricopre la carica sociale all'interno di Ascom Treviso, è sostituito da colui che sia stato nominato a tale carica in sua sostituzione.

ART. 24 INCOMPATIBILITA'

1. Presso Ascom Treviso la carica di Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica siano collegati ai partiti politici.
2. È ammessa deroga al principio dell'incompatibilità, limitatamente alla carica di Membro del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e per le sole cariche di Consigliere Comunale o Consigliere Circoscrizionale.
3. L'accettazione della candidatura o, comunque, l'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con una delle cariche di cui al precedente punto 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
4. Le incompatibilità di cui al comma 1 si applicano anche al Direttore dell'Associazione.

ART. 25 DURATA

1. Presso Ascom Treviso tutte le cariche elettive hanno durata quinquennale.
2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato.
3. Il componente non elettivo di un Organo che in corso di esercizio cessa di ricoprire per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa presso il livello di appartenenza la carica in forza della quale ricopre la carica associativa all'interno dell'Unione, è sostituito dal livello designante.

ART. 26 RIELEGGIBILITA' DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

1. Il Presidente dell'Associazione e i Presidenti di Delegazione possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.
2. Agli effetti del precedente comma n. 1, non si tiene conto del mandato o dei mandati ricoperti anteriormente al primo rinnovo degli Organi successivo alla data di approvazione del presente statuto nella sua originaria formulazione.

ART. 27 SEZIONI

1. I Sindacati Provinciali di Categoria e di Settore, la cui costituzione e funzionamento sono regolamentati dallo Statuto dell'Unione Provinciale di Treviso, formano le Sezioni:

- a) Terziario (Commercio, Servizi, Professioni, Trasporto e logistica);
- b) Turismo (Pubblici Esercizi, Alberghi e Ricettivo, Agenzie Viaggio, Servizi Turistici).

ART. 28

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

1. Presso l'Unione Provinciale di Treviso è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori la cui composizione e funzionamento è definito dallo Statuto dell'Unione.

ART. 29

GRUPPO TERZIARIO DONNA

1. Presso l'Unione Provinciale di Treviso è costituito il Gruppo Terziario Donna la cui composizione e funzionamento è definito dallo Statuto dell'Unione.

TITOLO V

INTERVENTI DI CONTROLLO E DI VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI DI APPARTENENZA

ART. 30

DELEGATO

1. La Giunta Esecutiva può nominare, con provvedimento motivato e a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti, con la sola esclusione, ai fini del computo della maggioranza, del voto del consigliere espressione del soggetto interessato al provvedimento oggetto della delibera, un proprio Delegato qualora presso una Delegazione o presso una loro articolazione ed emanazione societaria o organizzativa, diretta o indiretta, si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) gestione economico-finanziaria con squilibri e/o irregolarità di natura contabile;
- b) carenze organizzative e/o amministrative;
- c) svolgimento della vita associativa in difformità con quanto previsto dal presente Statuto e dal Codice Etico;
- d) mancato rispetto dei deliberati dell'Associazione.

2. Il provvedimento di nomina del Delegato è comunicato per iscritto al Presidente della Delegazione interessata almeno 7 (sette) giorni prima dalla data di inizio dell'attività del delegato.

3. Il Delegato ha il compito di accertare la situazione e di proporre l'adozione delle iniziative ritenute più idonee al caso concreto. Tutti gli Organi associativi devono prestare la più ampia collaborazione al Delegato. Il Delegato può assumere informazioni, raccogliere dichiarazioni, esaminare atti, documenti, registri ed estrarne copia; redigere verbale dello svolgimento delle sue attività ed una relazione da sottoporre alla Giunta Esecutiva. Il Presidente dell'associazione interessata ha diritto ad avere copia del verbale e della relazione redatti dal Delegato.

4. Le previsioni del presente articolo si applicano anche ai Fiduciari e ai Delegati Comunali.

ART. 31

COMMISSARIAMENTO

1. Il Consiglio Direttivo può, su proposta della Giunta Esecutiva, con provvedimento motivato e a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti, con la sola esclusione dal voto del socio interessato oggetto della delibera, nominare un Commissario nei seguenti casi:

- a) qualora la Delegazione interessata, nelle persone del Presidente e/o dei fiduciari e/o dei delegati comunali, non collaborino con il Delegato, rifiutando quanto da questi richiesto per l'espletamento del proprio incarico;
- b) qualora ne sia fatta richiesta dal Delegato nella propria relazione;
- c) qualora emerga in modo grave una delle ipotesi previste nell'art. 30 primo comma e sia necessario provvedere con urgenza.

2. La proposta della Giunta Esecutiva deve essere comunicata per iscritto al Presidente di Delegazione interessata, anche nel caso di commissariamento di/dei fiduciario/i o di consigliere/i comunali, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza del Consiglio Direttivo. Fino a 7

(sette) giorni prima della data dell'adunanza il Presidente della Delegazione interessata può far pervenire al Consiglio Direttivo le proprie osservazioni scritte.

3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla proposta di commissariamento, determinandone, in caso di provvedimento di accoglimento, la durata, che può essere prorogata qualora la gestione commissariale lo ritenga opportuno.

4. Il provvedimento di nomina del Commissario è comunicato per iscritto al Presidente della Delegazione interessata, anche nel caso di commissariamento di/dei fiduciario/i o di consigliere/i comunali. Entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della delibera di commissariamento, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri che deciderà entro 30 (trenta) giorni.

5. Con il commissariamento gli Organi associativi della Delegazione interessata (Presidente, fiduciari comunali, delegati comunali), decadono. I poteri degli Organi decaduti sono assunti dal Commissario, il quale adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni.

6. Alla scadenza del commissariamento, il Commissario presenta il rendiconto della sua gestione al Consiglio Direttivo e agli Organi non decaduti dell'Associazione interessata per le opportune delibere.

TITOLO VI GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 32 ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei conti;
- f) il Comitato dei Probiviri.

2. L'avviso di convocazione degli organi collegiali può prevedere che l'intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l'esercizio del diritto di voto. L'avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica.

ART. 33 ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE: COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea dell'Associazione è composta da:

- a) i Fiduciari Comunali;
- b) i Delegati Comunali per i Comuni aventi almeno 75 associati in un numero pari ad un delegato per ogni (75) associati o frazione di (75) superiore a 50;
- c) i Componenti dei Consigli Direttivi dei Sindacati o Gruppi di Categoria, il cui Statuto sia approvato dal Consiglio di Presidenza di Confcommercio Imprese per l'Italia – Unione Provinciale di Treviso, e che siano Soci dell'Associazione di Treviso;
- d) un Delegato del Gruppo Giovani Imprenditori previsto all'art. 28
- e) un Delegato del Gruppo Terziario Donna previsto all'art. 29.

2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il 31 luglio, a scelta del Presidente e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno un quinto dei Soci:

- con invito personale da spedirsi a ciascun componente almeno otto giorni prima della data di riunione a mezzo posta elettronica e PEC e mediante avviso da pubblicare sul sito web dell'Associazione almeno 8 giorni prima della data della riunione.

3. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con le modalità sopra indicate ma fino a 5 giorni prima della data della riunione.
4. La convocazione è inviata ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, i quali hanno facoltà di intervenire.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione.
6. Ad ogni Componente spetta un voto.
7. Ogni Componente può rappresentare per delega scritta non più di un componente.

ART. 34

ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

1. Spetta all'Assemblea ordinaria:
 - a) determinare le linee di politica sindacale e generale dell'Associazione in coerenza con le finalità e gli scopi statutari di Unione;
 - b) approvare il rendiconto consuntivo;
 - c) approvare annualmente la relazione del Presidente e la relazione finanziaria;
 - d) eleggere fino ad un massimo di cinque Consiglieri, scelti da una lista di Socicandidati, che abbiano depositato la propria candidatura presso la sede dell'Associazione almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea;
 - e) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f) nominare il Collegio dei Probiviri;
 - g) deliberare, qualora ricorrendone le condizioni il Consiglio Direttivo ritenga di proporlo, la costituzione di Comitati di Settore, regolamentandone il funzionamento;
 - h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei suoi Componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. In seconda convocazione, da tenersi inderogabilmente 12 ore dopo quella indicata per la prima, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti medesimi.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione il quale può delegare un altro Componente dell'Assemblea stessa.
5. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da un funzionario dell'Associazione stessa. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
6. Gli scrutatori, in numero di due, sono nominati, ove ritenuto necessario, dall'Assemblea fra i propri Componenti.
7. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, da comunicarsi preventivamente all'Unione, l'Associazione si impegna alla certificazione dell'ultimo rendiconto precedente la scadenza degli Organi elettivi, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

ART. 35

ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

1. Spetta all'Assemblea Straordinaria deliberare in ordine alle seguenti materie:
 - a) modificare lo Statuto Sociale;
 - b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
 - c) nominare i liquidatori;
 - d) deliberare il recesso da Confcommercio - Imprese per l'Italia Unione Provinciale di Treviso;
 - e) deliberare in ordine alle altre materie ad essa eventualmente deferite dal presente statuto e/o da

vigenti norme di legge.

2. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno i due terzi dei suoi Componenti e delibera con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti.
3. In seconda convocazione, da ritenersi inderogabilmente 12 ore dopo quella indicata per la prima, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita se sono presenti almeno la metà più uno dei suoi Componenti e delibera:
 - con la maggioranza dei due terzi dei presenti in ordine alle materie di cui al precedente punto 1) lettere a) ed e);
 - con la maggioranza dei 4/5 dei presenti sulle modifiche statutarie che riguardino i quorum costitutivi e deliberativi degli organi sociali, operazioni straordinarie di fusione/scissione
4. Spetta all'Assemblea in sede straordinaria, con la presenza di almeno il 75% dei suoi Componenti e con la maggioranza del 75% dei presenti, deliberare in ordine allo scioglimento dell'Associazione, alla nomina dei liquidatori, al recesso dall'Unione
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione il quale può delegare un altro Componente dell'Assemblea stessa.
6. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da un funzionario dell'Associazione stessa. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Gli scrutatori, in numero di due, sono nominati, ove necessario, dall'Assemblea fra i propri Componenti.

ART. 36 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto:
 - a) dai Presidenti delle Delegazioni Territoriali; in caso di sua assenza o impedimento ogni Presidente potrà farsi sostituire dal rispettivo Vice- Presidente;
 - b) da n. 6 (sei) Rappresentanti delle Delegazioni Territoriali eletti, tra i Rappresentanti delle Delegazioni in modo proporzionale alle stesse, nella misura di 1 rappresentante ogni 500 associati. L'elezione dei Rappresentanti delle Delegazioni Territoriali avverrà, qualora scaduti, contestualmente all'elezione del Presidente della Delegazione con le stesse modalità operative.
 - c) dai Presidenti, o dai loro designati, dei singoli Sindacati o dei Gruppi di Categoria che partecipano all'elezione dei Rappresentanti delle Sezioni Terziario e Turismo di cui all'art. 27, il cui Statuto sia approvato dal Consiglio Direttivo di Confcommercio Imprese per l'Italia – Unione Provinciale di Treviso, e che siano Soci dell'Associazione;
 - d) dai 5 (cinque) Consiglieri eletti dall'Assemblea;
 - e) dai Consiglieri eventualmente cooptati di cui al successivo quarto comma lettera c)
 - f) da un Rappresentante del Gruppo Giovani Imprenditori indicato dal presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;
 - g) da una Rappresentante del Gruppo Terziario Donna indicata dalla Presidente del Gruppo Terziario Donna.
2. E' validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione mezz'ora dopo la prima qualunque sia il numero degli intervenuti. Non sono ammesse deleghe, fatta eccezione per l'ipotesi di sostituzione di cui al precedente punto n. 1, lett. a). Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente Vicario.
3. Esso decide a maggioranza di voti espressi: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Spetta al Consiglio Direttivo:
 - a) eleggere tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione;
 - b) eleggere tra i propri componenti il Vice Presidente Vicario, i due Vice Presidenti (di cui uno facente parte delle Sezioni di Categoria ed uno designato dalla Delegazione Zonale di Conegliano)

ed i tre componenti della Giunta Esecutiva (di cui un Presidente di Delegazione Territoriale esclusa quella di Conegliano);

c) cooptare fino a cinque Consiglieri scelti fra i Soci dell'Associazione;

d) predisporre il rendiconto consuntivo da sottoporre alla approvazione da parte dell'Assemblea;

e) predisporre e approvare il conto preventivo;

f) approvare spese di importo superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) diverse dalla liquidazione delle retribuzioni ai dipendenti ed al pagamento dei relativi contributi;

g) deliberare su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione ad esso riservate dal presente Statuto.

5. I Consiglieri Cooptati durano in carica sino alla scadenza della Giunta Esecutiva e possono essere rieletti.

6. La convocazione della prima riunione del Consiglio Direttivo successiva all'Assemblea elettiva è indetta dal Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente Vicario uscente, entro trenta giorni dalla data di effettuazione dell'Assemblea stessa.

7. Il Consiglio si riunisce su invito del Presidente almeno una volta al Quadrimestre oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, mediante avviso da spedirsi a ciascun componente almeno otto giorni prima della data di riunione a mezzo lettera e/o fax e/o posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione può essere inviata fino a 5 giorni prima della data della riunione.

ART. 37

GIUNTA ESECUTIVA

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario, da due Vice Presidenti (di cui uno facente parte delle sezioni di categoria ed uno designato dalla Delegazione Zonale di Conegliano) e da tre componenti (di cui un Presidente di Delegazione Zonale esclusa quella di Conegliano).

2. La convocazione della Giunta Esecutiva è effettuata senza formalità dal Presidente o, in caso di impedimento o di inerzia, dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente più anziano.

3. La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente più anziano.

4. Spetta alla Giunta:

a) eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo;

b) sostituirsi ad esso in caso di urgenza, riferendo alla prima successiva adunanza del Consiglio medesimo;

c) deliberare sull'ammissione dei nuovi Soci;

d) nominare e revocare il Direttore dell'Associazione su proposta del Presidente, assumere Dirigenti e Quadri, promuovere il personale dipendente alle stesse qualifiche, determinandone competenze ed emolumenti;

e) conferire incarichi professionali, occasionali o continuativi;

f) conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del titolare di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche (GDPR di cui al Regolamento 2016/679) relativo alla tutela dei dati personali;

g) approvare spese di importo inferiore ad € 100.000,00 (centomila,00) diverse dalla liquidazione delle retribuzioni ai dipendenti e dal pagamento dei relativi contributi;

h) provvedere alla designazione ed alla nomina dei Rappresentanti dell'Associazione in tutti gli Enti ed Organismi in cui tale rappresentanza sia richiesta o ammessa, e in particolare:

- nominare il designato che farà parte del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea dell'Unione con diritto di voto da scegliersi fra i componenti della Giunta Esecutiva;

- nominare ulteriori tre designati dell'Assemblea dell'Unione con voto consultivo da scegliersi fra componenti del Consiglio Direttivo;

i) determinare l'ammontare dei contributivi associativi e le modalità per la loro riscossione, comunicandoli all'Unione;

- j) deliberare in ordine alla necessità di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti; deliberare, altresì, la proposizione di querele nell'interesse dell'Associazione, le remissioni di querela e disporre la costituzione di parte civile dell'Associazione nei procedimenti penali in cui Ascom Treviso sia parte offesa;
 - k) dotarsi di un proprio regolamento interno e dei regolamenti necessari al funzionamento dell'organizzazione;
 - l) esercitare ogni altra funzione ad essa demandata dal presente Statuto.
5. Per le deliberazioni della Giunta Esecutiva valgono le norme statutarie previste per il Consiglio Direttivo.
6. Per la validità delle riunioni della Giunta Esecutiva si richiede la presenza fisica o in remoto di almeno quattro Componenti; per la validità delle votazioni è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti dell'intera Giunta.

ART. 38 PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; ne ha la firma che può delegare al Vice Presidente Vicario o al Vice Presidente più anziano.
2. ha la rappresentanza politica di Ascom Treviso ed esercita potere di impulso e vigilanza su tutto il sistema associativo.
3. È di diritto Presidente dell'Assemblea. In caso di assenza o impedimento viene sostituito, anche nelle funzioni di presidenza degli Organi Collegiali, dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente più anziano.
4. Ha la gestione ordinaria dell'Associazione, provvede all'esecuzione dei deliberati degli Organi Collegiali e sovrintende l'attività dell'Associazione.
5. Può delegare a Dirigenti o Funzionari dell'Associazione il compimento di singoli atti o di categorie di atti.
6. Propone alla Giunta Esecutiva la nomina e la revoca del Direttore.
7. Delibera, su proposta del Direttore, l'ordinamento degli uffici, adotta i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico, alle assunzioni e ai licenziamenti del personale, previa discussione e delibera della Giunta Esecutiva, salvo non sussistano motivi di urgenza ed in tal caso l'atto dovrà essere successivamente ratificato dalla Giunta Esecutiva.
8. Previa delibera della Giunta Esecutiva di cui al precedente art. 37, comma 4 punto j), nomina avvocati e procuratori alle liti, propone querele nell'interesse di Ascom Treviso, accetta remissioni di querela e dispone la costituzione di parte civile di Ascom Treviso nei procedimenti penali in cui l'Associazione sia parte offesa; nei casi di urgenza il Presidente può esercitare le funzioni di cui all'art. 37, comma 4 punto j) autonomamente, salvo ratifica della Giunta Esecutiva da adottarsi alla prima riunione utile.
9. Può conferire incarichi e delegare alcune sue competenze ai componenti della Giunta Esecutiva, che a lui rispondono del proprio operato.
10. Conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di specifica competenza, informandone preventivamente la Giunta Esecutiva.
11. Accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a favore di Ascom Treviso, salvo successiva ratifica da parte della Giunta Esecutiva.
12. Può esercitare, in caso di urgenza, i poteri della Giunta Esecutiva, salvo successiva ratifica da parte della Giunta Esecutiva.
13. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente Vicario assume le funzioni quale Presidente interinale e convoca entro sessanta giorni il Consiglio Direttivo che provvede alla elezione del nuovo Presidente il quale durerà in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso. In caso di vacanza della carica di Vice Presidente Vicario, entro sessanta giorni dall'evento che ha determinato la vacanza, il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato per la nuova nomina dal membro più anziano del Consiglio Direttivo oppure da almeno un terzo dei suoi componenti.

14. Convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva dell'Associazione.
15. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario o, in caso di impedimento anche del Vice Presidente Vicario, dal Vice Presidente più anziano.

ART. 39

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea in numero di tre Componenti effettivi e due supplenti, anche fra persone non socie, le quali designano al loro interno il Presidente del Collegio.
2. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
3. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali, secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i. e non può essere designato tra i dipendenti dell'Associazione o di enti o società collegate.
4. Compito del Collegio è la verifica ed il controllo amministrativo, contabile e di cassa della gestione dell'Associazione, nonché la redazione della relazione annuale da presentare all'Assemblea. Valgono nei suoi confronti, ove applicabili e compatibili con il presente Statuto e la natura associativa di Ascom Treviso, le norme di cui all'art. 2397 e seguenti del codice civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile.
5. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
6. Il Direttore dell'Associazione, o persona da esso delegata, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei Revisori.
7. I Componenti del Collegio dei Revisori durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

ART. 40

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Presidente del Collegio è eletto fra un libero professionista iscritto all'Albo degli Avvocati.
2. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con analogha carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.
3. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza ed autonomia.
4. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:
 - a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra Soci di Ascom Treviso circa l'interpretazione e/o applicazione del presente Statuto, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione ad Ascom Treviso e di decadenza dalla carica di Componente di un Organo associativo; la procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo;
 - b) consultiva: esprimendo pareri non vincolanti sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto;
 - c) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.
5. I Componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

ART. 41

DIRETTORE

1. Il Direttore, nominato e revocato dalla Giunta Esecutiva, rappresenta la continuità amministrativa e sindacale dell'Associazione e coadiuva il Presidente in ogni atto, dipendendo da lui direttamente.
2. Il Direttore:

- a) ha la firma della corrispondenza e degli atti per l'ordinario funzionamento degli uffici e degli atti che vengono delegati dal Presidente;
- b) coadiuva ed assiste gli Organi Associativi nell'espletamento dei loro compiti, svolgendo anche le funzioni di Segretario verbalizzante;
- c) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi Associativi e può presenziare ai lavori di Comitati e Commissioni;
- d) è capo del personale e sovrintende gli uffici dell'Associazione, assicurando il loro buon funzionamento;
- e) assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico ed economico del personale, di assunzione o di licenziamento dello stesso;
- f) propone, su mandato del Presidente o confronto con quest'ultimo, incarichi professionali a persone di specifica competenza;
- g) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei propri compiti.

TITOLO VII PATRIMONIO SOCIALE – ESERCIZIO – BILANCI

ART. 42 PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio sociale è costituito:
 - a) da beni immobili, mobili, titoli di credito e valori che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altra causa, vengono comunque a far parte del patrimonio dell'Associazione;
 - b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate.
2. Ascom Treviso si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
3. E' fatto divieto ad Ascom Treviso di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
4. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

ART. 43 ENTRATE

1. Le entrate sono costituite:
 - a) dai contributi annuali ordinari e straordinari a carico dei Soci e dei diversi livelli del sistema associativo e da ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei Soci;
 - b) dalle somme incassate a titolo di rimborso di spese per assistenza ai Soci, per liberalità o per qualsiasi altro titolo;
 - c) da proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari ed a partecipazioni;
 - d) da entrate e contributi attribuiti ad Ascom Treviso da Enti pubblici e privati;
 - e) da oblazioni volontarie, erogazioni e lasciti a favore di Ascom Treviso e benedetti ad essa devoluti a qualsiasi titolo;
 - f) da interessi attivi, dividendi e altri proventi finanziari;
 - g) da contributi da determinarsi di volta in volta dagli Organi Collegiali;
 - h) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali.

ART. 44 SPESE

1. Le spese sono costituite:

- a) da spese generali, ivi comprese quelle per il personale e per la partecipazione all'Unione;
- b) da spese per l'organizzazione sindacale;
- c) da spese per l'assistenza materiale e morale.

ART. 45

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ciascun anno.

ART. 46

RENDICONTO CONSUNTIVO E CONTO PREVENTIVO D'ESERCIZIO

1. Il rendiconto consuntivo chiuso il 31 dicembre di ogni anno e il conto preventivo per l'anno successivo vengono redatti in conformità a quanto stabilito dal regolamento definito da Confcommercio – Imprese per l'Italia.
2. I rendiconti e le relazioni economico finanziarie rimarranno a disposizione dei Soci nei cinque giorni precedenti la data fissata per la convocazione dell'Assemblea.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 47

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, l'Assemblea provvederà alla nomina di un Liquidatore determinandone i poteri e le modalità di azione e detterà le norme circa la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, che dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 48 ARBITRATO

1. Le controversie tra Soci e tra Soci ed Ascom Treviso sono demandate ad un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i Soci si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende nota all'altra l'Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio.
2. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Treviso. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Treviso.
3. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Treviso.
4. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra gli Avvocati regolarmente iscritti all'Albo professionale.
5. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
6. Restano escluse dall'operatività della presente clausola arbitrale le controversie aventi ad oggetto il pagamento delle quote di contribuzione di cui all'art. 17 del presente statuto o di altre somme da parte dei Soci ad Ascom Treviso, che saranno decise in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria competente.

ART. 49

CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L'ITALIA UNIONE PROVINCIALE DI TREVISO

1. L'Associazione costituisce l'Unione insieme alle altre Associazioni Territoriali presenti nel territorio provinciale e di cui all'art. 9 dello statuto dell'Unione.
2. L'Associazione contribuisce, unitamente alle altre Associazioni Territoriali, al finanziamento dell'Unione in misura e secondo le modalità previste dagli organi dell'Unione.
3. Ascom Treviso si impegna ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di cui all'art. 47 dello Statuto di CONFCOMMERCIO – imprese per l'Italia Unione Provinciale di Treviso. Accetta altresì la clausola compromissoria di cui all'art. 48 dello Statuto di CONFCOMMERCIO – imprese per l'Italia Unione Provinciale di Treviso e si impegna ad accettare la decisione del Collegio Arbitrale di cui all'articolo medesimo.
4. Ascom Treviso accetta le norme in materia di iniziative di sostegno, nomina di un Delegato, Commissariamento, recesso, decadenza ed esclusione di cui agli art. 26, 27, 28, 29 e 30 dello Statuto di CONFCOMMERCIO – imprese per l'Italia Unione Provinciale di Treviso.
5. Ascom Treviso si impegna altresì:
 - a) a mettere a disposizione dell'Unione, su richiesta della stessa, i dati associativi, contabili e amministrativi sia dell'associazione che delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative controllate direttamente o indirettamente;
 - b) ad accettare che l'Unione verifichi, attraverso i propri Organi associativi, la permanenza dei requisiti previsti all'art. 25 dello Statuto dell'Unione.
6. L'Associazione si impegna ad inviare annualmente all'Unione i bilanci approvati accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore o Segretario Generale attestante la conformità del bilancio stesso alle scritture contabili, nonché, con riferimento all'approvazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli organi elettivi, la certificazione di detto bilancio rilasciata da un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali.

ART. 50

RINVIO

1. Per i casi non previsti dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme statutarie di Confcommercio -Imprese per l'Italia e del Codice Civile.

TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO

ART. 51

DURATA CARICHE SOCIALI

1. Le cariche sociali hanno durata quinquennale.
2. Agli effetti di cui all'art. 21, comma 11, non si tiene conto del mandato o dei mandati ricoperti anteriormente al primo rinnovo degli Organi Sociali successivo all'approvazione del presente Statuto.

ART. 52

EFFICACIA

1. Il presente Statuto entra in vigore dalla data della delibera assembleare di approvazione dello stesso.